



*Città di Valmontone*

Prot. nr. AZ717/20

Valmontone, 08 GIU. 2020

**ORDINANZA SINDACALE NR. ...51...../2020**

**Oggetto: Disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti sportivi comunali - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**

### **IL SINDACO**

Considerata l'Emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale;

Richiamata l'Ordinanza n. 11/2020 del 06/03/2020, con la quale al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed evitare assembramenti di persone nel corso di attività ricreative/sportive, il Sindaco ha stabilito la chiusura, tra l'altro, di tutti gli impianti sportivi comunali;

Visti i successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposizioni attuative, seguiti a loro volta da ordinanze regionali;

Viste le "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f), da parte dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Richiamate

l'Ordinanza n. Z00042 del 19/05/2020 del Presidente della Regione Lazio ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*, con la quale tra l'altro è stata disposta la riapertura a partire dal 25 maggio 2020 delle attività di palestre e piscine, nel rispetto di quanto contenuto nell'ALLEGATO *"Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"*;

l'Ordinanza n. Z00046 del 05/06/2020 del Presidente della Regione Lazio ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

Ritenuto dover permettere la parziale e graduale ripresa delle attività delle associazioni e società sportive operanti nel territorio comunale, nei limiti delle prescrizioni regionali e delle disposizioni nazionali vigenti, consentendo l'utilizzo degli impianti sportivi di seguito indicati, a partire dalla data della presente Ordinanza:



## *Città di Valmontone*

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;

Alla luce di quanto esposto, le attività sportive presso gli impianti comunali sopra citati, da parte delle società e associazioni sportive autorizzate, potranno essere svolte soltanto nel caso in cui le stesse saranno in grado di garantire l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

Le società e associazioni sportive sono tenute a:

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare da parte dell'utenza.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura 37,5 °C.
- Il personale e i lavoratori delle società e associazioni sportive non possono iniziare il turno di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C.
- E' fatto divieto di utilizzo degli spazi delle spogliatoi e docce; sarà garantito l'accesso ai servizi igienici, nel rispetto delle distanze di sicurezza.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza di almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente (compresa la pavimentazione), di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione dei servizi igienici a fine turno autorizzato.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.



## *Città di Valmontone*

□ Non essendo possibile l'utilizzo degli spogliatoi, l'utenza dovrà arrivare presso le strutture sportive con il vestiario necessario allo svolgimento dell'attività sportiva; nelle palestre potranno essere utilizzate soltanto apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo (verranno adibiti appositi spazi per il cambio delle calzature).

□ Tutti gli indumenti e oggetti personali (quali borracce, asciugamani, borse, indumenti e calzature) devono essere riposti dentro la borsa personale, al fine di non consentire l'uso promiscuo degli stessi.

□ Per un idoneo microclima è necessario:

garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni, evitando correnti d'aria o freddo/ caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria.

La capienza massima di persone all'interno delle strutture comunali è stabilita come di seguito:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta - 13 persone;
- Tensostruttura sita in Via della Pace - 20 persone;
- Palestra "Città dello Sport", località S.Anna - sala grande 20 persone; sala piccola 6 persone;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Per le motivazioni indicate in premessa

### **ORDINA**

Di consentire, nei limiti delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'utilizzo degli impianti sportivi di seguito indicati, a partire dalla data della presente Ordinanza:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S.Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace.

### **DISPONE**

la trasmissione del presente atto:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione carabinieri di Valmontone;
- Al Servizio 1.5;
- Al Presidente della "Virtus Valmontone";
- Alla ASD "Blue Stars Majorettes";
- Alla ASD "Locos Club";
- Al Presidente Karate Wado Ryu;
- Al Presidente della ASD Circolo Ricreativo "Libertas Valmontone";



## *Città di Valmontone*

- Alla ASD "Atletica Valmontone";
- Alla ASD "Le Tigri d'Acqua";
- Alla AS.DL Ginnico Sportiva;
- Al G.S. Pallavolo;
- Alla ASD Città di Valmontone.

Ogni altro atto precedente in contrasto è da intendersi revocato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di emissione.



IL SINDACO

Alberto LATINI